

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 4 del 26/01/2005

Deliberazione n. 4 del 26/01/2005 legge 109/94 Articoli 14, 24 - Codici 14.1, 24.1

L'art. 14, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. consente all'Amministrazione di inserire nella programmazione annuale anche uno solo o più lotti di un intervento, a condizione che sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare dell'intera opera e siano state quantificate le risorse finanziarie complessivamente occorrenti, ed introduce altresì l'importante requisito della funzionalità del singolo lotto. Nel ripartire l'opera, infatti, le stazioni appaltanti debbono necessariamente individuare dei lotti "funzionali", ossia delle parti di un lavoro generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti. A tale scopo, il citato art. 14, comma 7, prescrive che l'amministrazione debba nominare, "nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto", soggetto che il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. (art. 8, primo comma, lettera p), punto 3) identifica nel responsabile del procedimento, attribuendogli l'onere di accertare ed attestare "l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento".Risulta, pertanto, elusiva della richiamata normativa la ripartizione di un lavoro in più affidamenti che, sebbene effettuata dopo aver elaborato il progetto per l'intero lavoro e dopo aver quantificato le risorse finanziarie complessivamente occorrenti, non soddisfa le condizioni della "fruibilità" e della "funzionalità" delle singole parti. Il frazionamento dell'opera, inoltre, con il conseguente abbassamento dell'importo dei singoli affidamenti, può drasticamente condizionare la possibilità di confronto tra gli operatori del mercato, specialmente a seguito della modifica introdotta dalla legge n. 166/02 all'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. in tema di trattativa privata, estendendone l'ambito applicativo anche a tutti i lavori di importo non eccedente i 100.000 Euro, senza ulteriori condizioni.